

**ORDINANZA N. 2/2019/ENE****IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE NORD EST****CONSIDERATO che:**

- con nota n. 16993/ENE del 13 febbraio 2019 la scrivente ha comunicato alla Società alla ATA Airports S.p.A. il termine del 5 marzo 2019 per la dismissione dei servizi di cui alle categorie 3, 4 (per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile) e 5 (con l'esclusione della sottocategoria 5.7);
- la Società di cui sopra non ha ancora adempiuto all'obbligo di liberare gli spazi da mezzi e attrezzature non più funzionali alla propria attività in ragione di quanto sopra;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti più opportuni per garantire idonei spazi per l'allocazione dei mezzi e delle attrezzature operative agli handlers autorizzati ad operare le categorie sottoposte a limitazione, di cui al provvedimento di Enac n. 106058/DG del 19/10/2017:

RITENUTO, altresì, che la mancata rimozione di detti mezzi possa comportare, dove ne ricorrano i presupposti, un pericolo per la sicurezza operativa e sotto il profilo ambientale;

**VISTO:**

- gli artt. 687, 705, 718, 1161 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 2 luglio 1997 n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- il Decreto Interministeriale n. 128/14 del 20.03.1987, che approva l'affidamento in concessione alla Società SAVE SpA (di seguito "Gestore Aeroportuale") della gestione totale dell'Aeroporto, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 521/1997, e la Convenzione, stipulata il 19.07.2001 tra ENAC e SAVE;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni;

**ORDINA**

- alla Società ATA Airports S.p.A il rilascio degli spazi air side ancora occupati da mezzi e attrezzature che non siano funzionali allo svolgimento dei servizi di assistenza a terra



di cui alle categorie 1, 2, 6.1, 6.3, 10 del D lgs 18/99, per le quali la Società è attualmente autorizzata;


- detto sgombero totale da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento;
- nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine di cui sopra da parte di ATA Airports S.p.A. – ferma restando l'applicazione degli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione con contestuale informazione alla Direzione Aeroportuale sede di certificazione - l'attivazione di procedura di rimozione forzata, a cura del Gestore Save, con oneri a carico della Società ATA Airports S.p.A;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Aeroporto Marco Polo, li

Il Direttore

Dott.ssa Roberta Carli



DMF